

**LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 31-07-2001
REGIONE ABRUZZO**

**Modifica dell'art. 36 della L.R. 31.5.1994, n. 30
(Caccia).**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE ABRUZZO
N. 17
del 10 agosto 2001

Indice:

Articoli della Legge:
[1](#) [2](#)

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

*Il COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il
visto;*

*Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:*

ARTICOLO 1

Al primo periodo del terzo comma dell'art. 36 della L.R. 31.05.1994, n. 30, dopo le parole "specie di fauna selvatica", è soppressa la parola "migratrice".

ARTICOLO 2

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale

della Regione Abruzzo.

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel
"Bollettino Ufficiale
della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare
come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 31 Luglio 2001